



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

**Meds Yeghern**

**Il “Grande Male” degli Armeni cent’anni dopo**

**Quali risposte dal diritto internazionale**

**VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015 - ORE 9.30**

**SALA DELLE LAUREE - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO**

**VIA RENATO BALZARINI 1 – 64100 - TERAMO**

**Coordinamento scientifico**

Emanuela Pistoia - [epistoia@unite.it](mailto:epistoia@unite.it)

**Comitato scientifico**

Alessandra Gianelli, Pia Acconci, Antonio Marchesi

**Segreteria organizzativa**

Carla Di Matteo, Mario Lucchi - [mlucchi@unite.it](mailto:mlucchi@unite.it)

# Programma

## Ore 9.30 Indirizzi di saluto

**Luciano D'Amico**

*Rettore, Università degli Studi di Teramo*

**Maria Floriana Cursi**

*Preside, Facoltà di Giurisprudenza*

## Ore 9.45 Introduzione

**Emanuela Pistoia**

*Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo*

## Ore 10.00 Relazione introduttiva

**La questione della qualificazione degli atti di pianificazione, organizzazione e realizzazione del "Meds Yeghern"**

**Flavia Lattanzi**

*Giudice ad litem nel Tribunale internazionale penale per la ex-Jugoslavia già Giudice ad litem nel Tribunale internazionale penale per il Rwanda*

## Ore 10.15 Relazioni

**La questione dell'applicabilità al "Meds Yeghern" della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio**

**Chiara Cipolletti**

*Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, politiche internazionali e della comunicazione, Università di Teramo*

**La norma consuetudinaria sul divieto di genocidio da parte dello Stato ed il suo ambito di applicazione**

**Alessandra Gianelli**

*Ordinario di Diritto internazionale, Università di Teramo*

**Quali riparazioni per i discendenti delle vittime del "Meds Yeghern" nel centesimo anniversario?**

**David Donat Cattin**

*Dottore di ricerca in Tutela dei diritti fondamentali, Università di Teramo, Segretario generale, Parliamentarians for Global Action*

## Ore 11,45 - Coffee break

## Ore 12.30 Tavola rotonda

**La posizione della Turchia riguardo al "Meds Yeghern" e l'Unione europea**

**Coordina: Pia Acconci**

*Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo*

Interventi:

**Pierluigi Simone**

*Ricercatore di Diritto internazionale, Università Tor Vergata*

**Alessandro Rosanò**

*Dottorando di ricerca in Giurisprudenza, Università di Padova*

**Emanuela Pistoia**

*Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo*

Ore 13,30 - Pausa Pranzo

Ore 14.30

**Negare il genocidio armeno secondo il diritto internazionale**

**Coordina: Antonio Marchesi**

*Associato di Diritto internazionale, Università di Teramo*

**Le leggi che criminalizzano il negazionismo di fronte al diritto internazionale ed europeo**

**Monica Spatti**

*Ricercatore di Diritto internazionale, Università Cattolica*

**Quale rilevanza penale attribuire alla negazione dell'Olocausto e degli altri crimini internazionali? Alcune osservazioni alla luce della recente prassi interna e internazionale**

**Gabriele Della Morte**

*Ricercatore di Diritto internazionale, Università Cattolica*

**Il caso Perinçek della Corte EDU: quando la punibilità del negazionismo non è necessaria in una società democratica**

**Carmelo Leotta**

*Ricercatore di Diritto penale, Università europea di Roma*

**Il diritto alla memoria e il "Meds Yeghern"**

**Agostina Latino**

*Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Camerino*

ore 16,30 - Dibattito e conclusioni

# Meds yeghern, il Grande Male

“Nessuno, paziente lettore, è più tornato nella piccola città”.  
(Antonia Arslan, *La masseria delle allodole*)



Il **Dzidzernagapert** è un monumento di Yerevan, capitale dell'Armenia, eretto come memoriale del Genocidio armeno perpetrato dal governo dei «Giovani Turchi» dell'Impero Ottomano.

Fa parte del progetto del “Giardino dei Giusti” realizzato sulla collina di Dzidzernagapert, dove ha sede il Monumento e il Museo a ricordo del genocidio.

Questo luogo della memoria è stato creato nel 1995 dal direttore del Museo Laurenti Barseghian e da Pietro Kuciukian, fondatore del Comitato dei Giusti per gli armeni, “la memoria è il futuro”.

## *Meds yeghern*

“Meds Yeghern”, il Grande Male, è l'espressione che indica l'eccidio di circa un milione e mezzo di Armeni avvenuto nell'Impero ottomano a partire dal 24 aprile 1915 - data in cui a Istanbul si arrestarono oltre 2.000 esponenti dell'*intelligbenzia* armena che si trovavano in città.

Esso fu ideato dal partito *Ittibad ve Terakki*, il quale era profondamente integrato nell'organizzazione di governo ottomano, fu ordinato dal Ministero dell'Interno dell'Impero anche nel quadro di due leggi concernenti la deportazione, l'espropriazione e la confisca dei beni dei deportati, nonché perpetrato attraverso l'amministrazione locale ottomana e la c.d. Organizzazione speciale, segreta e dipendente dall'*Ittibad*. A questo eccidio ci si riferisce comunemente come “genocidio degli Armeni” o “sterminio degli Armeni”, mentre “Meds Yeghern” è l'appellativo per esso utilizzato dalla comunità armena di tutto il mondo.

# Chi riconosce il genocidio armeno

Non sono moltissimi i testimoni oculari dei massacri, perché l'entrata in guerra dell'Impero ottomano (all'occasione della quale i massacri furono per l'appunto compiuti) determinò la chiusura dei confini da parte del governo e il rimpatrio di gran parte degli stranieri presenti, incluso in moltissimi casi il personale diplomatico e consolare.

Proprio il console italiano a Trebisonda, **Giacomo Gorrini**, figura tra coloro che hanno denunciato i massacri e che si sono adoperati, per quanto loro possibile, al fine di impedirli. Per questo Giacomo Gorrini è stato riconosciuto tra i "giusti" per gli Armeni.

→ [http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-gorrini\\_\(Dizionario\\_Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-gorrini_(Dizionario_Biografico)/)

Da sempre, gli Armeni della diaspora e quelli aventi la cittadinanza della Repubblica di Armenia si battono per il "riconoscimento del genocidio" da parte della Turchia. Nel sito web dedicato al Meds Yeghern si riportano tutti gli Stati che in un modo o nell'altro hanno provveduto al riguardo:

→ [http://www.armenian-genocide.org/recognition\\_countries.html](http://www.armenian-genocide.org/recognition_countries.html)



Foto: <https://www.bostonglobe.com/news/world/2015/04/24/map-where-armenian-genocide-recognized/MpnEa0TTW4iifJmvIdGhGO/story.html>

Particolarmente significativo, sia per il suo contenuto esplicito, sia per la veste formale di legge in cui è contenuto, è il riconoscimento del genocidio armeno da parte della Francia

→ <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000403928>

Il Parlamento europeo non è stato da meno!

→ **Risoluzione 1987**

[http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/aag/pcc\\_meeting/resolutions/1987\\_07\\_20.pdf](http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/aag/pcc_meeting/resolutions/1987_07_20.pdf)

→ **Risoluzione 2005**

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2005-0350>

→ **Risoluzione 2015**

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0094+0+DOC+XML+V0//EN>

Non solo Stati sovrani, ma anche entità sub-statali di vario genere, nel mondo, hanno “riconosciuto il genocidio armeno”. L'Italia è forse la realtà in cui questi “riconoscimenti locali” sono stati più numerosi. Date un'occhiata a questa lista:

→ [http://www.armenian-genocide.org/current\\_category.97/affirmation\\_list.html](http://www.armenian-genocide.org/current_category.97/affirmation_list.html)

Alla richiesta relativa al riconoscimento, e ad altre volte a “comporre” il grandissimo torto subito dal popolo armeno cent'anni fa, ha dato voce e nuovo vigore la Dichiarazione panarmena resa nota in occasione del Centenario, qualche mese fa:

→ <http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/>

## E la Turchia?

La posizione ufficiale del governo turco è stata espressa di recente in un procedimento svoltosi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, riguardo a un esponente politico turco che, per essersi espresso in pubblico con parole molto dure sui massacri contro gli Armeni del 1915, era stato incriminato in Svizzera (dove tali opinioni erano state espresse).

Il governo turco ha partecipato al procedimento da terzo interveniente, negando con decisione che gli eventi del 1915 e degli anni successivi costituiscano genocidio al pari dell'Olocausto degli Ebrei e sostenendo come sul punto manchi una consonanza di vedute nella Comunità internazionale.

“106. The Turkish Government submitted that, unlike denial of the Holocaust, the applicant’s statements that the events of 1915 and the following years had not constituted genocide did not amount to the denial of a clearly established historical fact. The applicant had not called into question the reality of the massacres and mass deportations, simply their legal characterisation, on which there was no international consensus.

They were still the subject of a heated debate. This was evidenced by a declaration made by the British Government about six months before the applicant’s statements, and by a report provided to members of the British Parliament in 2012. No mention was made of these events in the chapters on genocide in textbooks on public international law and international criminal law, and none of the commentaries on the Genocide Convention referred to these events as “genocide” or gave them as an example of one.

Against this background, any attempt to draw a parallel with the Holocaust was unconvincing. The element that made the legal characterisation of the events of 1915 and the following years such a controversial issue was precisely the presence or absence of the special intent to destroy required for mass killings to fall within the legal definition of genocide. No such intent had been established by a national or an international court, which was not the case for the Holocaust, in respect of which the International Military Tribunal had, albeit without using the term “genocide”, found such intent.”

(Sentenza Perincek c. Turchia, 2015)

Da sempre la Turchia assume posizioni dure contro chi qualifica i massacri del 1915 come “genocidio armeno”. Ecco alcuni casi, due dei quali i sono finiti davanti alla Corte di Strasburgo.

**1** Il primo ha riguardato **Hrant Dink**, un giornalista che aveva fondato la rivista turco-armena Agos della quale, dopo la pubblicazione da parte di Dink di un articolo sull'identità armena, erano state sospese le pubblicazioni. Il reato imputato a Dink era quello di vilipendio contro l'identità turca. Poco dopo, nel 2007, il giornalista fu ucciso. Nel 2010 la [Corte di Strasburgo si è pronunciata](#) nel senso che la Turchia, nel caso Dink, ha violato l'art. 2 CEDU sul diritto alla vita e l'art. 10 sulla libertà di espressione.

**2** Un secondo caso ha riguardato lo storico **Taner Akçam**, anch'egli a lungo “perseguitato” sulla base della stessa norma penale: [con una sentenza del 2012](#) pronunciata su suo ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che nei confronti dello storico la Turchia abbia violato la sua libertà di espressione. Da anni Taner Akçam vive e lavora negli Stati Uniti, dove continua a studiare il “genocidio armeno” e a scrivere sullo stesso.

**3** Tra le “vittime” delle “tensioni” intorno ai fatti del 1915 c'è anche lo scrittore **Premio Nobel Orhan Pamuk**: nel 2005 venne incriminato a seguito di alcune dichiarazioni sul “genocidio” degli Armeni per vilipendio contro l'identità turca (lo stesso reato imputato a Hrant Dink; il procedimento è stato successivamente sospeso).

**4** **Papa Francesco**, celebrando in San Pietro la messa per commemorare [il centesimo anniversario del Meds Yeghern](#), si è espressamente riferito ad esso come il primo genocidio del XX secolo

“La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite: la prima, quella che generalmente viene considerata come «il primo genocidio»; essa ha colpito il vostro popolo armeno - prima nazione cristiana - insieme ai siriani cattolici e ortodossi, agli assiri, ai caldei e ai greci”.

Ciò ha provocato una reazione molto dura da parte del Presidente turco Erdogan, che si è espresso in questi termini: “Voglio diffidare il Papa dal commettere ancora questo errore e lo condanno”.

Anche, forse, a seguito della frustrazione generata dalla posizione turca, alcuni attori armeni hanno cominciato ad attivarsi per chiedere il risarcimento dei danni da essi subiti a seguito delle deportazioni e dei massacri del 1915. La Chiesa armena, in particolare, si è mossa per la restituzione degli ingenti beni sequestrati in quel periodo, ovvero per il relativo risarcimento dei danni.

→ [http://www.nytimes.com/2015/05/19/world/europe/armenian-church-leader-speaks-on-suit-to-reclaim-seized-property.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2015/05/19/world/europe/armenian-church-leader-speaks-on-suit-to-reclaim-seized-property.html?_r=0)

Nel frattempo Turchia e Armenia non hanno relazioni diplomatiche. Nel 2008-2009 si sono svolti negoziati serrati per la normalizzazione dei rapporti, all'esito dei quali sono stati firmati 2 Protocolli. Il tutto si è svolto sotto l'egida di USA, Federazione russa e Unione europea (a mezzo dall'Alto rappresentante per la PESC). Dopo la firma, la Turchia ha però immediatamente dichiarato la propria volontà di NON ratificare i protocolli; dopo vari anni, il governo dell'Armenia li ha ritirati dal Parlamento interrompendo il processo di ratifica anche sul versante della controparte.

Il motivo dichiarato dalla Turchia per il boicottaggio cui ha sottoposto i Protocolli è la necessità di dare supporto all'Azerbaijan contro l'Armenia riguardo alla questione del Nagorno Karabakh. A causa di questo conflitto è peraltro chiuso il confine territoriale tra Armenia e Turchia.



# Temi del Convegno

Il Convegno si propone di far ordine su tutti questi fatti e situazioni nel grande anniversario dell'anno corrente, con gli strumenti del diritto internazionale e, per quanto pertinente, del diritto dell'Unione europea. Ciò nella certezza, espressa anche dalla Carta delle Nazioni unite, che il chiarimento in termini giuridici della situazione possa giovare alla costruzione della pace nella regione nonché servire alla memoria delle vittime.

Sulla questione della qualificazione dei fatti del Meds Yeghern come genocidio, esistono già due rapporti preparati da esperti indipendenti:

→ <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Turkey-Armenian-Reconciliation-2002-English.pdf>

→ [http://www.mfa.am/u\\_files/file/ARMENIANGENOCIDE.pdf](http://www.mfa.am/u_files/file/ARMENIANGENOCIDE.pdf)

In corrispondenza del Centesimo anniversario, cioè ad aprile di quest'anno, un nuovo gruppo di esperti ha pubblicato un ulteriore rapporto che esamina anche la questione delle riparazioni.

→ <http://www.armeniangenocidereparations.info/wp-content/uploads/2015/03/20150331-ArmenianGenocoidereparations-CompleteBooklet-FINAL.pdf>

Un documento importantissimo per analizzare in termini giuridici i fatti pertinenti il Meds Yeghern all'epoca in cui furono commessi è il Trattato di Sevres, cioè il Trattato di pace relativo all'Impero ottomano, che per la sua durezza quest'ultimo non ha mai ratificato. Questo Trattato contiene infatti disposizioni precise circa la repressione penale dei massacri (artt. 226-230, in special modo l'art. 230).

## ARTICLE 226.

The Turkish Government recognises the right of the Allied Powers to bring before military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Turkey or in the territory of her allies.

The Turkish Government shall hand over to the Allied Powers or to such one of them as shall so request all persons accused of having committed an act in violation of the laws and customs of war, who are specified either by name or by the rank, office or employment which they held under the Turkish authorities.

## ARTICLE 230.

The Turkish Government undertakes to hand over to the Allied Powers the persons whose surrender may be required by the latter as being responsible for the massacres committed during the continuance of the state of war on territory which formed part of the Turkish Empire on August 1, 1914.

The Allied Powers reserve to themselves the right to designate the tribunal which shall try the persons so accused, and the Turkish Government undertakes to recognise such tribunal.

In the event of the League of Nations having created in sufficient time a tribunal competent to deal with the said massacres, the Allied Powers reserve to themselves the right to bring the accused persons mentioned above before such tribunal, and the Turkish Government undertakes equally to recognise such tribunal.

The provisions of Article 228 apply to the cases dealt with in this Article.

La nuova Repubblica di Turchia nel frattempo fondata, sulle "ceneri" dell'Impero ottomano, da Kemal Ataturk, ottenne in seguito la stipulazione di un nuovo Trattato (il Trattato di Losanna) che non contiene clausole del genere.

Ancora, rileva il fatto che nel periodo immediatamente successivo alla conclusione della guerra, nell'Impero ottomano si sono celebrati diversi processi militari a persone responsabili dei massacri contro gli armeni e molte condanne sono state eseguite.

→ [http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.237/current\\_category.50/affirmation\\_detail.html](http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.237/current_category.50/affirmation_detail.html)

→ [http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.238/current\\_category.50/affirmation\\_detail.html](http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.238/current_category.50/affirmation_detail.html)

Il carattere così sensibile - per le vittime e i loro discendenti *in primis* ma anche per l'umanità intera - di massacri quali il Meds Yeghern, ha indotto vari Stati a prevedere sanzioni penali per coloro che neghino gli stessi.

→ Per una panoramica più approfondita consultare la nota a pag. 12

Inevitabilmente, pertanto, anche il “negazionismo del genocidio armeno” è divenuto un tema di attualità, sia in termini giuridici sia in termini politici. Recentissima è la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Perincek:

→ [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139276#{"itemid":\["001-139276"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139276#{)

Questa sentenza conferma i delicati problemi sollevati dal reato di negazionismo nella prospettiva della libertà di espressione. In proposito si era già pronunciata la Corte costituzionale francese:

→ [http://www.cortecostituzionale.it/documenti/filesDoc/CC\\_SS\\_BollettinoDC\\_20120327170923.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/filesDoc/CC_SS_BollettinoDC_20120327170923.pdf)

L'introduzione del reato di negazionismo è al momento in discussione anche in Italia. Questo lo stato dei lavori parlamentari ad ottobre 2015:

→ <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46089.htm>

# Film e documentari sul genocidio

- ❖ La puntata **Il genocidio armeno** tratta da “Il tempo e la storia” trasmesso da Rai Storia con Marcello Flores di Massimo Gamba. <http://www.raistoria.rai.it/articoli-programma/il-genocidio-armeno/29972/default.aspx>
- ❖ Il più antico film sul genocidio è **Ravished Armenia** (noto anche come *Auction of Souls*), un film muto americano del 1919. [https://www.youtube.com/watch?v=uTnCaW-Uo\\_s](https://www.youtube.com/watch?v=uTnCaW-Uo_s)
- ❖ Uno dei più famosi registi di origine armena è Henri Verneuil, come molti rifugiato in Francia con la famiglia dopo il genocidio. Alla fine della sua carriera Verneuil girò due film autobiografici. Nel primo, **Mayrig** (1991), si racconta la fuga della famiglia del regista dal genocidio e il loro arrivo in Francia. Nel 1992 girò **Quella strada chiamata paradiso** il seguito del primo film.
- ❖ Nel 2002 un altro regista di origine armena dedicò un film al massacro degli armeni. Il regista canadese Atom Egoyan girò **Ararat – Il monte dell'Arca**, un film ambientato negli anni Duemila, ma legato direttamente al genocidio: il giovane protagonista lavora a un film su di esso e si reca in Armenia per scoprire la storia dei suoi antenati. <http://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=34530>
- ❖ Il primo grande film dedicato al genocidio armeno è **La masseria delle allodole**, girato nel 2007 da Paolo e Vittorio Taviani a partire dall'omonimo libro di Antonia Arslan. <http://www.mymovies.it/film/2007/lamasseriadelleallodole/>
- ❖ Film-documentario, **Le fils du marchand d'olives** è stato girato nel 2012 da Mathieu Zeitindjioglou. Assieme alla moglie, il regista s'è recato in Armenia per scoprire la storia del nonno, scampato al genocidio del 1915. Il film mescola interviste, diario di viaggio e sequenze di animazione. <https://www.youtube.com/watch?v=p5gTQv86Gu0>
- ❖ Fatih Akin, regista della *Sposa turca*, ha presentato al festival del cinema di Venezia *Il padre* (titolo originale *The Cut*). <https://www.youtube.com/watch?v=U5HuiAsUHJg>

# Norme contro il negazionismo

## Israele

E' stato il primo Paese che ha emanato norme contro il negazionismo. La legge di riferimento è quella dell'8 luglio 1986 (cfr. *file* "ISRAELE", la traduzione in inglese è stata predisposta dal Ministro degli esteri israeliano).

## Austria

Nel 1992 è stato introdotto un nuovo articolo alla legge *Verbotsgesetz* (in inglese *National Socialism Prohibition Act*), legge del 1947 contro le azioni naziste, volto a punire coloro i quali "negano, minimizzano grossolanamente, approvano o cercano di giustificare" il genocidio e altri crimini nazisti con la reclusione da uno a dieci anni (o con vent'anni nel caso di una violazione particolarmente grave). Allego l'emendamento originale da gazzetta austriaca e l'intero *Verbotsgesetz* in tedesco con traduzione in inglese affianco.

## Francia

La l. n. 90-615 del 13 luglio 1990 (c.d. *loi Gayssot*, dal nome del deputato comunista proponente) stabilisce all'art. 24-bis che «*seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'art. 24 ceux qui auront contesté par un des moyens énoncés à l'art. 23 (e cioè discorsi in luoghi pubblici o riunioni pubbliche, scritti, disegni, emblemi, immagini, quadri venduti o distribuiti, messi in vendita o esposti in luoghi o riunioni pubbliche o manifesti esposti al pubblico) l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'art. 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'art. 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale*».

NOTA BENE: una volta aperto il *file*, nella parte dedicata alle modifiche dei vari articoli del codice penale, basta passare il *mouse* su ogni articolo modificato per poter accedere alla singola modifica (ci sono *hyperlink* nascosti).

Ad esempio, per vedere l'art. 24-bis che ci riguarda, cliccare su [Crée Loi du 29 juillet 1981 art. 24 bis \(M\)](#) (sotto *Article 9*).

## Germania

La legge del 28 ottobre 1994 ha modificato l'art. 130 del codice penale che ora punisce chi pubblicamente o all'interno di una riunione approva, nega o minimizza, il genocidio nazista nei confronti degli ebrei in maniera idonea a turbare la pace pubblica.

## Lussemburgo

Oggi il riferimento è l'articolo 457-3 del Codice penale come da ultimo modificato (*Loi du 13 février 2011 portant modification de l'article 457-3 du Code pénal*). La prima legge che ha punito la negazione dell'olocausto è del 19 luglio 1997.

Per il Lussemburgo allego tre *files*: il codice penale, la legge del 2011 e quella del 1997.

## Belgio

La legge anti negazionismo in Belgio è stata approvata il 23 marzo 1995. È un crimine "negare, minimizzare grossolanamente, tentare di giustificare, o approvare, il genocidio commesso dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Il reato è punibile con la reclusione fino ad un anno e una multa fino a 124 euro, viene perseguito dal Centro Belga per le Pari Opportunità.

## Polonia

Sia la negazione della Shoah che la negazione dei crimini perpetrati dai comunisti, sono puniti all'art. 55 della legge del 18 dicembre 1998 (Act of 18 December 1998 on the Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation).

### Repubblica Ceca

La legge n. 405 del 2000 ha introdotto nel codice penale dell'epoca il reato di negazionismo (§261<sup>o</sup>). Ad oggi, in seguito alla riforma del codice penale ceco del 2009, l'articolo di riferimento è il 405. Allego entrambi i documenti.

### Malta

Un emendamento al codice penale datato marzo 2009 ha introdotto l'attuale art. 82 B che punisce "*whosoever publicly condones, denies or grossly trivialises genocide, crimes against humanity and war crimes[...]*". Cfr. art. 82 B, codice penale maltese che si allega.

### Portogallo

Con legge 2 settembre 1998, n. 65, è stato introdotto nell'art. 240 del Codice Penale una norma che punisce «chiunque ... diffama o ingiuria una persona o un gruppo di persone a causa della loro razza, colore, origine etnica o nazionale ovvero della loro religione, in particolare mediante la negazione di crimini di guerra, contro la pace e l'umanità». Allego parte rilevante del codice penale portoghese.

### Slovenia

Il reato del negazionismo, introdotto nel 2008, è punito all'art. 297 del codice penale.